

ALLEGATO N. 1 - ACQUISIZIONE FORNITURE E SERVIZI

AII. 1.1 CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO

1.1.1 Principi ed oggetto

Gli incarichi di collaborazione esterna vengono conferiti dal GAL nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, proporzionalità ed adeguatezza dei compensi, professionalità, per il perseguimento di obiettivi cui non possa farsi fronte attraverso la valorizzazione del personale dipendente. Le scelte della Struttura tecnica, ed eventuali sue sostituzioni ed integrazioni sono state effettuate e saranno effettuate nel rispetto di quanto previsto dal Decreto n. 83 del 14/01/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità per il conferimento di incarichi di contratti di lavoro autonomo, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, secondo quanto previsto dal Regolamento Interno.

1.1.2 Ambito di applicazione

La disciplina del presente regolamento si applica a tutti gli incarichi conferiti con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222, 2230 e 2229 del codice civile.

I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli art. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.

Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

- a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse della società, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà della società e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte della società;

c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dalla società.

I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli art. 2222 e seguenti e degli art. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.

1.1.3 Pubblicità

Ai sensi della L. 244/2007 l'elenco degli incarichi esterni assegnati deve essere pubblicato sul sito istituzionale del GAL nella sezione "Amministrazione Trasparente"

AII. 1.2 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

1.2.1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da eseguire per l'effettuazione delle spese e per l'acquisizione di beni e servizi, fermo restando che, in ogni ipotesi di affidamento, dovrà essere data completa applicazione agli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari anche con indicazione negli strumenti di pagamento del codice CIG e, laddove previsto, del codice CUP, ai sensi della L. 136/2010.

1.2.2 Affidamenti di valore superiore alla soglia comunitaria

Per gli acquisti il cui valore sia superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016 si applicano le disposizioni previste da tale decreto legislativo per gli appalti sopra soglia.

1.2.3 Affidamenti di valore alla soglia comunitaria

Per gli acquisti di valore compreso fra 40.000,00 euro e le soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016 si applicano le disposizioni previste da tale decreto legislativo per gli appalti sotto soglia.

1.2.4 Qualificazione della Società ai sensi degli artt. 37 e 38 del D.Lgs n. 50/2016

Ai sensi dell'art. 37 del D.lgs n. 50/2016, la Società, qualora non ottenga, o decida di non ottenere, la qualificazione di cui all'art. 38 del medesimo decreto, procederà agli acquisti di valore superiore alle soglie di cui all'art. 37 comma 2 mediante centrali di committenza qualificate.

1.2.5 Acquisti di servizi inferiori a 40.000,00 euro

Per gli affidamenti di servizi o forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro – fermo restando le ipotesi di esclusione totale o parziale dall'ambito di applicazione del d.lgs 50/2016 e le fattispecie in cui è possibile selezionare l'affidatario mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando previste dal medesimo d.lgs 50/2016 – la Società procederà come segue:

- per contratti di valore pari o inferiore a 3.000,00 euro, mediante affidamento diretto attingendo, di preferenza, al proprio Albo Fornitori;
- per contratti di valore compreso fra 3.001,00 e 10.000,00 euro, mediante procedura negoziata alla quale siano invitati almeno tre operatori economici iscritti all'Albo Fornitori;
- per contratti di valore compreso fra 10.001,00 e 40.000,00 euro, mediante procedura negoziata alla quale siano invitati almeno cinque operatori economici iscritti all'Albo Fornitori;

In ogni caso, i soggetti affidatari o invitati a presentare offerte dovranno aver maturato un fatturato medio nell'ultimo triennio almeno pari al valore dell'affidamento.

Qualora nell'Albo Fornitori non siano iscritti un numero sufficiente di operatori economici, la Società provvederà ad invitare operatori economici non iscritti all'Albo.

Rimane ferma la possibilità per la Società, qualora le circostanze del caso lo rendano opportuno, di operare affidamenti di valore inferiore a 40.000,00 anche tramite modalità differenti rispetto all'utilizzo dell'Albo fornitori, previa specifica adeguata motivazione.

1.2.6 Criteri di selezione

La comparazione fra le offerte pervenute avverrà sempre secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, salvo esclusivamente il ricorrere delle ipotesi di cui all'art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016.

AII. 1.3 DISCIPLINA PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO DELLE IMPRESE DA UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE O SERVIZI

1.3.1 Istituzione dell'albo

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Albo dei fornitori per l'affidamento di forniture e lavori o servizi in economia per affidamenti il cui valore sia inferiore all'importo di euro 40.000,00. Tali imprese sono classificate nell'Albo per categorie individuate con atto del C.d.A. L'aggiornamento e la modifica di tali categorie sono effettuate dallo stesso C.d.A.

1.3.2 Campo di applicazione e principi generali

L'Albo delle imprese di fiducia della Società, gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, è utilizzato per l'affidamento di forniture e servizi, nei casi consentiti dalla legge e dal vigente regolamento interno.

L'iscrizione nell'Albo avviene su domanda dell'interessato, secondo quanto previsto nel presente Regolamento.

La scelta dei soggetti cui affidare servizi o forniture, ovvero da invitare a singole procedure negoziate, avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, rotazione, efficienza ed economicità. A tal fine, previo svolgimento di eventuale indagine di mercato per la determinazione, ove occorra, del valore della prestazione da mettere a gara, la Società selezionerà i concorrenti da invitare tenendo conto, oltre che della loro specifica qualificazione, del principio di rotazione in modo da garantire a tutti gli iscritti all'Albo una uniformità di trattamento.

1.3.3 Pubblicità

La società pubblica apposito avviso per l'attivazione dell'albo fornitori mediante affissione all'Albo pretorio dei comuni del suo territorio, della Città Metropolitana di Firenze e della CCIAA di Firenze e Prato e pubblicazione sul sito della Società nella sezione Amministrazione Trasparente.

L'avviso deve riportare le seguenti indicazioni:

- modalità per la presentazione delle domande di iscrizione da parte degli interessati;
- indicazione della eventuale documentazione che deve essere allegata alla domanda a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.

L'avviso e la modulistica per l'iscrizione sono disponibili in ogni tempo sul sito della Società.

1.3.4 Domande di iscrizione

Le imprese interessate all'iscrizione dovranno far pervenire domanda in carta libera a mezzo servizio postale o per PEC o per fax o a mano.

Le domande possono essere presentate in ogni momento senza termine di scadenza.

L'iscrizione può essere richiesta per più categorie merceologiche.

1.3.5 Requisiti per l'iscrizione all' albo

I soggetti che richiedono l'iscrizione all'Albo non devono versare in alcuna delle fattispecie di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

I requisiti di cui al comma 1 possono essere attestati a mezzo di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Le imprese iscritte possono essere invitate, annualmente, a documentare la permanenza dei requisiti di cui al presente articolo e ad aggiornare la dichiarazione inerente il fatturato medio maturato nell'ultimo triennio in relazione alle categorie merceologiche rispetto alle quali è chiesta l'iscrizione all'Albo.

L'iscrizione all'Albo delle imprese che abbiano in corso un contenzioso con la Società è sospesa per la durata del contenzioso stesso.

1.3.6. Adempimenti d'ufficio

Le domande pervenute sono istruite dagli Uffici della Società.

L'istruttoria delle domande pervenute e della relativa documentazione dovrà concludersi entro 30 giorni dalla presentazione. Entro lo stesso termine potranno essere richieste integrazioni, chiarimenti o documentazione alle ditte richiedenti. Il termine stabilito per la presentazione di integrazioni, chiarimenti o documentazione è di 10 giorni dalla richiesta. Nei successivi 20 giorni il Responsabile Tecnico Amministrativo decide per l'iscrizione o il diniego motivato di iscrizione all'albo.

In ogni caso, l'iscrizione all'albo delle imprese idonee interviene nel termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Le imprese sono iscritte nell'Albo con atto del Responsabile Tecnico Amministrativo secondo l'ordine cronologico quale risulterà dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione.

1.3.7 Revisione dell'albo su richiesta

In qualsiasi momento le imprese iscritte all'Albo possono chiedere la revisione dei propri dati di iscrizione. La procedura di revisione è quella prevista dall'articolo 1.3.6

1.3.8 Cancellazione dall'albo

La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio nei seguenti casi:

- 1) sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di iscrizione;
- 2) quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività;
- 3) mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
- 4) mancata risposta ad inviti della Società per tre volte consecutive;

La cancellazione dall'albo comporta il divieto di iscrizione all'albo delle imprese del GAL per tre anni.

La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.

1.3.9 Procedura per la cancellazione

Qualora si verificano le condizioni al precedente punto, Il Responsabile Tecnico Amministrativo dà comunicazione al legale rappresentante dell'impresa, con raccomandata con avviso di ricevimento, dei fatti addebitati, assegnando il termine di 15 giorni per le deduzioni.

Trascorsi almeno 20 giorni dalla scadenza di tale termine il Responsabile Tecnico Amministrativo si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione dall'Albo.

La cancellazione deve essere resa note all'impresa interessata entro 30 giorni dalla relativa decisione.

1.3.10 Utilizzazione dell'albo per l'affidamento di forniture o lavori e servizi

L' Albo viene utilizzato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente al momento dell'indizione della singola procedura di affidamento.